

Il quadro normativo di riferimento per il riconoscimento ed applicazione delle detrazioni per i carichi di famiglia nei confronti di soggetti residenti all'estero ha subito alcune significative modifiche negli ultimi anni.

Ferme restando le detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR, collegate alla produzione di determinate tipologie di reddito, per l'applicazione delle detrazioni dei carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR (DPR 917/86) ai non residenti:

1. Dal 2007 fino al periodo d'imposta 2014, l'art. 1 comma 1324 L. n. 296 del 2006 e s.m. e i., in deroga all'art. 24, comma 3 del TUIR (DPR 917/86), ha stabilito che le **detrazioni per carichi di famiglia sono applicabili a tutti i pensionati residenti all'estero**, in Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni.
2. **Per il periodo d'imposta 2015**, venuta meno l'efficacia della norma di cui all'art. 1 comma 1324 L. n. 296 del 2006 e s.m. e i., in virtù dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, della legge n. 161 del 2014 che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 24 del TUIR ed essendo stato emanato il Decreto attuativo del MEF 21 settembre 2015, le detrazioni per carichi di famiglia sono risultate **applicabili ai soli pensionati residenti in un Paese dell'Unione Europea o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE - ,(c.d. non residenti Schumacker) che assicurino un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza o in altri Stati.**
3. **A decorrere dal periodo d'imposta 2016**, l'art. 1 comma 954 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato il campo di applicazione soggettivo del disposto del comma 3bis dell'art. 24 del TUIR, precisando che, **ove ricorrano le condizioni previste** (produrre almeno il 75% del reddito complessivo in Italia e non godere di agevolazioni fiscali analoghe in altri Stati), le detrazioni in esame sono fruibili **per tutti i soggetti residenti all'estero in Stati che assicurino un adeguato scambio di informazioni.**

L'Istituto, per consentire ai pensionati interessati all'applicazione delle detrazioni per carichi familiari aventi diritto, in base alle condizioni espresse dalla normativa fiscale vigente per ciascun periodo d'imposta, ha messo a disposizione un apposito servizio on line, accessibile ai soggetti dotati di PIN e agli Istituti di Patronato, seguendo i percorsi sotto riportati:

- Cittadino: [www.inps.it/Accessi ai servizi/Servizi per il Cittadino/Fascicolo previdenziale cittadino/ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero](http://www.inps.it/Accessi%20ai%20servizi/Servizi%20per%20il%20Cittadino/Fascicolo%20previdenziale%20cittadino/D.21/09/2015%20Rich.%20Detr.%20Res.%20Estero),
- Patronati: [www.inps.it/Accessi ai servizi/Per tipologia di utente/ Patronati/Servizi per i Patronati/Servizi/Gestione Residenti Estero/ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero](http://www.inps.it/Accessi%20ai%20servizi/Per%20tipologia%20di%20utente/ Patronati/Servizi%20per%20i%20Patronati/Servizi/Gestione%20Residenti%20Estero/D.21/09/2015%20Rich.%20Detr.%20Res.%20Estero).

La suddetta procedura è disponibile anche per gli operatori delle Strutture territoriali per l'acquisizione di eventuali dichiarazioni che pervengano in forma cartacea attraverso il seguente percorso in ambiente INTRANET:

- Processi\ ASSICURATO PENSIONATO\Gestione Reddittuale e Servizi Fiscali.

I pensionati che, pur avendo diritto alle suddette detrazioni, non avessero fatto pervenire in tempo utile (31/12/2015) la dichiarazione per il periodo d'imposta 2015 all'Istituto, potranno richiederne l'attribuzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi ad Agenzia delle Entrate, tramite modello UNICO PF.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto, sono computati i redditi soggetti ad imposizione nello Stato di residenza o di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi ivi presentata, o in altra certificazione ivi prevista.

I redditi prodotti all'estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello stato di residenza, o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti nel territorio dello stato italiano e dichiarati al Fisco italiano, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.

I soggetti interessati, ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d'imposta, delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000:

- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel paese di residenza e in nessun altro di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per cui si intende fruire della detrazione di cui all'art. 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette sono cessate;
- che il familiare per cui si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a € 2.840,51.

L'attestazione delle condizioni sopra elencate è parte integrante della dichiarazione di spettanza ai sensi dell'art. 23, secondo comma, lettera a) del DPR 600/1973.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta la seguente documentazione:

Titolo: Applicazione delle detrazioni fiscali per i residenti all'estero

- copia della dichiarazione dei redditi presentata nello stato di residenza o negli stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello stato italiano;
- certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d'imposta dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
- copia del bilancio relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.

In ogni caso l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei requisiti previsti precedentemente descritti, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo stato di residenza interessato.